SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Università di Messina

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

Ministero dell'interno

DECRETO 15 luglio 2005.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2004 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

05A07821

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2005.

Annullamento straordinario, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 1, comma 3, dello statuto del comune di Venezia, come modificato con la deliberazione n. 119 del 23 luglio 2003 del Consiglio comunale di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1 dello statuto del comune di Venezia, come modificato con la deliberazione n. 119 in data 23 luglio 2003 del consiglio comunale di Venezia, nella parte in cui dopo aver definito Venezia città metropolitana, dispone (comma 3), nel caso di mancata costituzione della città metropolitana, «la coincidenza dei confini della stessa città metropolitana con l'attuale circoscrizione territoriale del comune di Venezia»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 22 febbraio 2005, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nel riunione del 10 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, dell'art. 1, comma 3, dello statuto del comune di Venezia, come modificato con la deliberazione n. 119 in data 23 luglio 2003 del consiglio comunale di Venezia.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2005
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 9, foglio n. 328

05A07804

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2005.

Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni, di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi dovuti all'INPGI.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce, in regime di sostitutività, le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'art. 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica;

Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto, tra l'altro, la trasformazione di alcuni enti gestori di forme di previ-

denza e assistenza obbligatorie, tra cui l'INPGI, in persone giuridiche private e che gli stessi continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in virtù del quale l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;

Visto l'atto n. 207 del 7 dicembre 2004, con il quale il consiglio di amministrazione dell'INPGI ha deliberato che le contribuzioni dovute all'Istituto stesso dai datori di lavoro sono versate attraverso il sistema di riscossione unificata di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. I versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

2. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal comma 1 sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'INPGI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

05A07829

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Quiroga Gabriel Ramon, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Quiroga Gabriel Ramon ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico en radiologia y terapia radiante conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizo in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella riunione del 9 giugno 2005;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo tecnico en radiologia y terapia radiante conseguito nell'anno 1991 presso l'Universidad Nacional de Córdoba» (Argentina) al sig. Quiroga Gabriel Ramon, nato a La Rioja (Argentina), il 3 febbraio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il sig. Quiroga Gabriel Ramon è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07809

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 aprile 2005.

Modifica ai decreti ministeriali 15 maggio 1997 e 10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati *A* e *B* di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 con il quale è stata attuata la direttiva 000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati *A* e *B*;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997 recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose al complesso delle norme comunitarie che disciplinano la materia e di semplificare le relative procedure di attuazione.

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione è composta da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzione di presidente, da cinque funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appartenenti all'area di inquadramento non inferiore a C3 e da un funzionario del Ministero dell'interno appartenente all'area di inquadramento non inferiore a C3, nonché da sei rappresentanti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Confartigianato trasporti, dalla Federchimica, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Dipartimento trasporti terrestri.».

2. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 è sostituito dal seguente:

«È ammessa la designazione di presidente, membri e segretario supplenti.».

3. Il comma 4 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 è sostituito dal seguente:

«Il presidente, i membri ed il segretario della commissione sono nominati con provvedimento del capo Dipartimento per i trasporti terrestri.».

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004

1. I punti 5-*ter* ed il 5-*quater* del comma 6 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 sono abrogati.

2. Al punto 5-*sexies* del comma 6 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 le parole «entro un anno» sono sostituite con le parole «entro diciotto mesi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 242

05A07805

DECRETO 18 maggio 2005.

Delega di funzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Mauro Del Bue.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante «Norme di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 di nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 1874 del 5 marzo 2002, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 15 marzo 2002, con il quale è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una commissione di studio al fine di promuovere un programma di integrazione tra la realizzazione delle opere pubbliche ed infrastrutturali e gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

Considerate le deleghe attribuite ai signori Vice Ministri ed agli altri Sottosegretari di Stato;

Ritenuto di conferire all'on. Mauro Del Bue la delega in altri settori istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico-amministrativo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Mauro Del Bue è delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico nelle seguenti materie:

1) attività di coordinamento e monitoraggio delle reti infrastrutturali di interesse strategico della regione Emilia-Romagna, curando il costante raccordo con i competenti commissari straordinari per le opere strategiche di interesse nazionale;

2) elaborazione delle linee generali di un progetto di comunicazione delle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato è nominato componente della commissione infrastrutture e cultura istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ne presiede le sedute in caso di assenza o impedimento del Ministro.

Art. 3.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.

Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1 e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, l'on. Mauro Del Bue è delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo, ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico-ispettivo, quali interrogazioni ed interpellanze, nonché ai rapporti con gli organi consultivi di competenza del Ministro e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 102

05A07831

DECRETO 23 maggio 2005.

Delega di funzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Nino Sospiri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante «Norme di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 di nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerate le deleghe attribuite ai signori Vice Ministri ed agli altri Sottosegretari di Stato;

Ritenuto di conferire all'on. Nino Sospiri la delega in altri settori istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico-amministrativo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Nino Sospiri è delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico nelle seguenti materie:

1) attività di coordinamento e monitoraggio dell'articolazione infrastrutturale e del sistema dei trasporti con riguardo al territorio della regione Abruzzo;

2) progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma;

3) interventi di messa in sicurezza e di adeguamento infrastrutturale del sistema Gran Sasso, finalizzati a superare la grave situazione socio-ambientale del territorio.

Art. 2.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di articolare rilevanza politica e strategica.

Art. 3.

Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1 e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, l'on. Nino Sospiri è delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo, ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico-ispettivo, quali interrogazioni ed interpellanze, nonché ai rapporti con gli organi consultivi di competenza del Ministro e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 103

05A07830

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 luglio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio agrario provinciale di Varese», in Varese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sui nominati consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennalle dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2545-*terdecies,* 2545-*sexiesdecies,* 2545-*septiesdecies e* 2545-*octiesdecies;*

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari liquidatori delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1990, del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il consorzio agrario provinciale di Varese è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, in data 23 maggio 2002, n. 147/2002 con il quale l'avv. Sergio Agosta è stato nominato commmissario liquidatore del citato sodalizio, ad integrazione della terna commissariale;

Vista la nota del 22 giugno 2005 con la quale l'avv. Sergio Agosta ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, in particolare, il terzo comma, che prevede, qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, la nomina di tre commissari liquidatori;

Considerata la necessità di ricostituire la terna commissariale con la sostituzione del commissario liquidatore dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Salvatore Pirelli, nato a Nicastro, ora Lamezia Terme, il 14 marzo 1962, ivi residente in località «Anzaro», è nominato commissario liquidatore del «Consorzio agrario provinciale di Varese», in sostituzione dell'avv. Sergio Agosta, dimissionario, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 2005

p. *Il Ministro delle attività produttive*
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

05A07828

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Prato, il giorno 1° luglio 2005, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio provinciale ACI-PRA di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 20 luglio 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A07694

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Prato, il giorno 4 luglio 2005, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio provinciale ACI-PRA di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 20 luglio 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A07695

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2005.

Attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2005, di recepimento della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Istanza per il rilascio del certificato valido ai fini della non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima.

1.1. Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza.

Sono soggetti legittimati a presentare l'istanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, beneficiarie effettive di pagamenti di interessi eseguiti da agenti pagatori stabiliti sul territorio degli Stati membri autorizzati a prelevare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE e che hanno adottato la procedura di cui alla lettera *b)* del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima.

1.2. Modalità di presentazione dell'istanza.

L'istanza, redatta in carta libera, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta, all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto.

1.3. Requisiti dell'istanza.

L'istanza deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità:

a) nome e cognome del soggetto beneficiario effettivo legittimato a presentare l'istanza, codice fiscale, residenza anagrafica e, se diverso dalla residenza anagrafica, domicilio fiscale;

b) denominazione, oppure nome e cognome, e indirizzo dell'agente pagatore non residente che è tenuto all'applicazione della ritenuta di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE negli Stati indicati al punto 1.1.;

c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:

che il soggetto è residente ai fini fiscali in Italia;

che il soggetto è il beneficiario effettivo dei pagamenti di interessi eseguiti dall'agente pagatore;

il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, il titolo di credito che produce gli interessi;

d) sottoscrizione del beneficiario effettivo.

La mancata sottoscrizione è sanata se l'interessato provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio locale.

L'istanza può altresì indicare ulteriori recapiti, di telefax o telematico, per le eventuali comunicazioni istruttorie da parte dell'Ufficio locale.

2. Termini e modalità di rilascio del certificato.

Entro due mesi dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del punto 1.3., l'Ufficio locale rilascia al beneficiario effettivo, in unico originale, un certificato ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2003/48/CE.

3. Effetti e validità del certificato.

Il certificato rilasciato dall'Agenzia è valido per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del rilascio.

La presentazione del certificato all'agente pagatore di cui alla lettera *b)* del punto 1.3. del presente provvedimento ha per effetto la non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che hanno adottato la procedura di cui alla lettera *b)* del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva medesima.

4. Approvazione degli schemi di istanza e di certificato di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005.

4.1 Approvazione dello schema di istanza per il rilascio del certificato.

È approvato lo schema di istanza, conforme al contenuto di cui al punto 1.3, riportato come allegato 1 al presente provvedimento.

4.2. Approvazione dello schema di certificato.

È approvato lo schema di certificato in lingua italiana e inglese, previsto al punto 2. e riportato come allegato 2 al presente provvedimento.

5. Applicazione al Principato di Andorra e ai territori dipendenti e associati.

Il presente provvedimento si applica anche ai fini della procedura prevista dall'art. 9 dell'Accordo tra la

Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, nonché in attuazione delle corrispondenti disposizioni contenute negli accordi internazionali conclusi dall'Italia con i territori dipendenti e associati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 84 del 2005, qualora essi si siano obbligati a prelevare la stessa ritenuta alla fonte prevista dall'art. 11 della direttiva 2003/48/CE e abbiano adottato la medesima procedura di cui alla lettera *b)* del paragrafo 1 dell'art. 13 della direttiva.

Motivazioni.

La direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 84 del 2005, ha la finalità di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, vengano assoggettati a un'effettiva imposizione secondo la legislazione interna di quest'ultimo Stato membro.

Lo strumento di realizzazione della finalità perseguita dalla direttiva consiste nella messa in opera di uno scambio di informazioni automatico tra le amministrazioni fiscali degli stati membri, con la previsione che soltanto un numero limitato di Stati - Belgio, Lussemburgo e Austria - potranno applicare per un periodo transitorio, in luogo dello scambio di informazioni, una ritenuta sui redditi da risparmio.

L'art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005 disciplina l'ipotesi prevista dall'art. 13 della direttiva, in base alla quale il beneficiario effettivo può chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di presentazione da parte del beneficiario effettivo di apposito certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di cui egli è residente ai fini fiscali.

Inoltre l'accordo tra la comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, prevede all'art. 9 analoga procedura di certificazione nei confronti delle persone fisiche residenti negli Stati membri, che siano effettive beneficiarie di pagamenti di interessi eseguiti da agenti pagatori stabiliti sul territorio del Principato di Andorra.

Con riferimento, infine, ai territori dipendenti e associati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 84 del 2005, alcuni di essi hanno concluso con l'Italia accordi, in corso di perfezionamento, nei quali si obbligano ad applicare, nel periodo transitorio, la stessa ritenuta alla fonte prevista per il Lussemburgo, il Belgio e l'Austria.

Conseguentemente, detti accordi prevedono la possibilità che il territorio adotti nella propria legislazione una procedura di certificazione corrispondente a quella prevista dall'art. 13 della direttiva.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005, il rilascio del certificato costituisce oggetto di apposita istanza, da presentare all'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento dà attuazione al dispositivo contenuto nel citato art. 9.

Riferimenti normativi.

a) Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa;

direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003»;

decisione del consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE;

accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2004;

decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;

art. 9 del decreto legislativo n. 84 del 2005;

b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)* statuto dell'Agenzia delle entrate - art. 5, comma 1; art. 6, comma 1.

c) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - art. 2, commi 1 e 4.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

All'Agenzia delle entrate
Ufficio locale di ………..

Oggetto: Istanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 apile 2005, n. 84, di recepimento della direttiva 2003/48/CE del Consiglio , del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, per il rilascio del certificato previsto dall'articolo 13 della direttiva medesima, dall'articolo 9 dell'Accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, nonché dai corrispondenti articoli degli accordi internazionali conclusi dall'Italia con i territori dipendenti e associati che abbiano adottato la medesima procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva

__l __ sottoscritt____
residente a ____ (Prov. ____)
in via/piazza ____ (C.A.P._______),
domicilio fiscale a _____________________________________ (Prov. ___)
in via/piazza ____(C.A.P._______),
C.F. ________________________________, telefono ____________________,
fax _______________ , indirizzo *e-mail* ___________________________________

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

- di essere residente ai fini fiscali in Italia;
- di essere il beneficiario effettivo dei pagamenti di interessi eseguiti dal seguente agente pagatore:

*[denominazione/nome e cognome]*____
____
*[Stato di stabilimento e indirizzo]*_______________________________________
____

_ numero di conto
codice IBAN (ove possibile)______________________________________

_ titolo/i di credito
1) quantità____
codice ISIN ____
(se il codice ISIN non è noto, indicare i seguenti elementi identificativi: emittente; tasso, ove previsto; data di emissione; data di maturazione; denominazione; valuta)______________
____
____
____

2) ____
____
____
____

3) ____
____
____
____

Le comunicazioni dell'Ufficio locale dovranno essere effettuate al seguente domicilio: ____
____

……………………………………. ……………………………………………………
(luogo e data) (il dichiarante)

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale/negoziale/trustee in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sul trattamento dei dati personali

- *I dati sopra riportati sono prescritti dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, e devono essere conferiti obbligatoriamente ai fini del rilascio del certificato previsto dall'articolo 13 della direttiva medesima, dall'articolo 9 dell'Accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, nonché dai corrispondenti articoli degli accordi internazionali conclusi dall'Italia con i territori dipendenti e associati che abbiano adottato la medesima procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva.*
- *I dati acquisiti verranno trattati, anche con modalità informatizzate, con logiche pienamente rispondenti alle finalità perseguite e non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati.*
- *L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo; l'Agenzia può avvalersi di soggetti nominati "responsabili" e, in tal caso, a propria cura conserva l'elenco dei responsabili che può essere esibito su richiesta degli interessati.*
- *Presso l'Ufficio locale cui ha presentato l'istanza, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, potrà accedere ai propri dati personali, per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.*
- *L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.*

ALLEGATO 2

[Logo dell'Agenzia delle entrate]

Certificato ai fini della non applicazione della ritenuta alla fonte, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ("la direttiva"), dell'articolo 9 dell'Accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE, nonché dei corrispondenti articoli degli accordi internazionali tra l'Italia e i territori dipendenti e associati che abbiano adottato la medesima procedura

Certificate for non-deduction of withholding tax under Article 13 of COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments ("the Directive"), under Article 9 of the Agreement between the European Community and Andorra providing for measures equivalent to those laid down in Directive 2003/48/EC, and under the corresponding Articles of the Agreements between Italy and the dependent and associated territories providing for the same procedure

Il presente certificato potrà essere utilizzato solo in originale (con esclusione di copie)

Only the original certificate may be used (no copies)

1. IDENTITÀ E RESIDENZA DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO DEI PAGAMENTI DI INTERESSI (ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA)
IDENTITY AND RESIDENCE OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE INTEREST PAYMENT (ARTICLE 3 OF THE DIRECTIVE)

1.1. Identità del beneficiario effettivo - *Identity of the beneficial owner* :

1.1.a) Nome e cognome - *Full name* :

1.1.b) Codice di identificazione fiscale - *Tax Identification Number* :

1.2. Indirizzo completo del beneficiario effettivo - *Complete address of the beneficial owner* :

2. GENERALITÀ DELL'AGENTE PAGATORE (ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA)
DETAILS OF THE PAYING AGENT (ARTICLE 4 OF THE DIRECTIVE)

2.1. Denominazione/nome e cognome dell'agente pagatore - *Name/full name of the paying agent* :

2.2. Indirizzo completo dell'agente pagatore - *Complete address of the paying agent* :

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI CHE PRODUCONO IL PAGAMENTO DI INTERESSI CUI NON DEVE APPLICARSI LA RITENUTA ALLA FONTE DA PARTE DELL'AGENTE PAGATORE DI CUI AL PUNTO 2. (ARTICOLO 13 DELLA DIRETTIVA)
IDENTIFICATION OF THE INVESTMENTS GIVING RISE TO THE INTEREST PAYMENT UPON WHICH WITHHOLDING TAX SHOULD NOT BE DEDUCTED BY THE PAYING AGENT DETAILED IN POINT 2. ABOVE (ARTICLE 13 OF THE DIRECTIVE)

Numero/i di conto (ove possibile, secondo il codice IBAN) oppure, in assenza di tale riferimento, quantità e identificazione di ciascun titolo di credito (codice ISIN di ciascun titolo o, se il codice ISIN non è noto, i seguenti elementi identificativi: emittente; tasso, ove previsto; data di emissione; data di maturazione; denominazione; valuta)

Account number(s) (when possible, in the form of the IBAN code) or, where there is none, quantity(ies) and identification of the security(ies) (ISIN code of each issue concerned or, when the ISIN code is not known, the following identification elements: issuer; rate, if any; issue date; maturity date; denomination; currency)

CERTIFICAZIONE - *CERTIFICATION*

Certifico che la persona nominata al punto 1. ha dichiarato a questo ufficio di essere il beneficiario effettivo dei pagamenti di interessi di cui al conto o, in assenza di tale riferimento, al/i titolo/i di credito indicati al punto 3.

Dichiaro inoltre che detta persona è, allo stato, residente ai fini fiscali in Italia.

Il presente certificato è valido per un periodo di tre anni dalla data del rilascio.

I certify that the person named in point 1. above has declared to this office as being the beneficial owner of the interest payments relating to the account or, where there is none, the security(ies) listed in point 3 above.

I further declare that this person is currently resident for tax purposes in Italy.

This certificate shall be valid for 3 years from the date of issuance.

Firmato-*Signed*
Data-*Date*
Qualifica-*Position*
[nome, cognome e indirizzo dell'autorità competente per il rilascio del certificato]
[timbro dell'autorità competente]

05A07807

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2005.

Consultazione pubblica concernente proposte di interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VOIP (Voice Over Internet Protocol). (Deliberazione n. 26/05/CIR).

L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 giugno 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 11, 15 e 83;

Vista la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1º agosto 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la determina n. 1/04/CODIP del 5 agosto 2004, recante «Istituzione del Gruppo di lavoro sulle problematiche attuative della regolamentazione in materia di accesso disaggregato in modalità condivisa e nuovi servizi»;

Considerate le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal gruppo di lavoro istituito con determina n. 1/04/CODIP in merito all'espletamento dei servizi di telefonia vocale su protocollo IP (VoIP), che hanno evidenziato la disponibilità sul mercato di diverse modalità di fornitura dei suddetti servizi agli utenti finali sia per quanto riguarda la tipologia dell'offerta sia in merito all'architettura di rete sottostante.

Considerato che da tali risultanze emerge l'opportunità di valutare l'eventuale adozione di misure regolamentari in tema di fornitura dei servizi VoIP, con particolare riguardo all'uso della numerazione ed alle garanzie per gli utenti in merito alla sicurezza ed alla qualità del servizio;

Visto il documento «Linee guida regolamentari per i servizi VoIP», predisposto nell'ambito del gruppo di lavoro di cui alla determina n. 1/04/CODIP e sottoposto alle valutazioni alla Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 9 marzo 2005, e considerati altresì i commenti ricevuti dai soggetti partecipanti al suddetto gruppo di lavoro;

Ritenuto opportuno consentire alle parti interessate di presentare, tramite la consultazione pubblica, le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento di cui all'allegato B della presente delibera, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico derivanti dall'adozione degli interventi regolamentari in tema di fornitura di servizi VoIP, ivi incluse le modifiche al Piano Nazionale di Numerazione nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del servizio tecnologie;

Udite le relazioni dei commissari Nicola D'Angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento concernente interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, Isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli Allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 giugno 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A07827

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2005.

Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle prestazioni indispensabili trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005. Delibera di valutazione di idoneità (Pos. 20929). (Deliberazione n. 05/358).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA

Visto l'art. 5 del C.C.N.L. delle Imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali, siglato in data 4 aprile 2002 e pervenuto in Commissione in data 24 marzo 2005, relativo alla Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, nel settore della distribuzione e del recapito.

Visti i pareri favorevoli espressi dalle associazioni degli utenti, Federconsumatori (pervenuto in data 6 maggio 2005) e Unione Nazionale Consumatori (pervenuto in data 12 maggio 2005);

Considerato che il suddetto art. 5 contiene un rinvio recettizio, per quanto di interesse del settore, alla Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di garanzia (Del. n. 02/37 del 7 marzo 2002) per il settore del servizio postale;

Considerato che nello stesso è, altresì, prevista una idonea disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2 L. n. 146/12990 e successive modifiche, articolata su tre livelli (Aziendale, Territoriale, Nazionale);

Considerato che la esatta interpretazione di cui alla fase di apertura dell'art. 1 dell'Accordo in questione, non pregiudica le competenze della Commissione, riguardando esclusivamente i rapporti tra le parti;

Considerato che l'obbligo di convocazione previsto dall'art. 2 lett.A) comma 3, va inteso nel senso che la convocazione deve essere in una data compresa nel termine di «due giorni», non bastando che entro tale termine si proceda ad una convocazione per data successiva;

VALUTA IDONEA

La Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, nel settore della distribuzione e del recapito, contenuta nell'art. 5 del C.C.N.L. delle Imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali:

Dispone la comunicazione della presente delibera alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, SLP CISL, UILTRASPORTI, UILPOST, alla FISE, al Ministro delle comunicazioni, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13 lettera *n*), L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispone altresì, la pubblicazione dell'Accordo e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

Verbale di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 20 febbraio 1996 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco. (Siglato in Roma 4 aprile 2002, tra Federazione Imprese di Servizi (FISE - ARE) e SLCCGIL, SLP-CISL, UILTRASPORTI, UIL-.POST.

Art. 5.

Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche - procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Le Parti recepiscono, per quanto di interesse del settore, la delibera della Commissione di Garanzia 02/37 del 7 marzo 2002, che allegano al presente codice civile n. 1.

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990.

Art. 1.

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del C.C.N.L. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione c/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2.

A) Livello aziendale.

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, è riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.

La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla Direzione Aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del C.C.N.L. o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.

Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l'esame di cui al comma precedente.

Questa fase dovrà essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello territoriale.

B) Livello territoriale.

Entro 2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione Datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Tale fase dovrà terminare entro due giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello nazionale.

C) Livello nazionale.

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione Datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l'esame della questione che e causa della controversia collettiva.

Tale fase è ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell'intera procedura.

Art. 3.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4.

Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera *a)*, lettera *b)*, lettera *c)*, la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5.

I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà, in coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6.

Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 7.

Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

Art. 8.

Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del C.C.N.L. nei casi di controversia collettiva di competenza delle OO.SS. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 146190, è la seguente: entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, l'associazione nazionale imprenditoriale convoca le relative segreterie per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase si esaurisce entro diciassette giorni successivi al primo incontro.

Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata.

Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.

Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente articolo 3.

FISE - ARE (firmato)

SLC-CGIL (firmato)

SLP-CISL (firmato)

UILTRASPORTI (firmato)

UIL-POST (firmato)

05A07760

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 20 luglio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato accademico, della seduta del 29 ottobre 2004 e dal Consiglio di amministrazione, nelle seduta del 29 dicembre 2004, nel corso delle quali sono state approvate, ad unanimità, le proposte di modifica agli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 25, 31, 33, 44, 46, 47, 48, 53, 56 dello Statuto d'ateneo e l'inserimento, ad integrazione, dell'art. 59;

Considerato che il MIUR, con nota prot. 1095 del 14 marzo 2005, ha formulato osservazioni sull'art. 15, comma 3, e sull'art. 46, comma 3, ed ha richiesto che fosse opportunamente motivato il contenuto dell'art. 59, trattandosi di deroga;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle sedute del 29 marzo 2005, con le quali gli organi collegiali hanno deliberato di recepire le osservazioni ministeriali, inserendo la precisazione suggerita alla lettera *d)* del comma 3 dell'art. 15 ed abrogando il secondo periodo del comma 3 dell'art. 46, ed hanno riproposto, opportunamente motivandola, l'introduzione della norma transitoria, articolata sub art. 59;

Considerato che il MIUR, con nota prot.n. 1407 del 19 aprile 2005, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo Statuto d'Ateneo è così modificato:

Articolo unico

All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Fanno altresì parte del Senato accademico due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo»;

il comma 11 è così sostituito:

«11. Sono inoltre sottoposti alla deliberazione del senato accademico:

a) la definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale tecnico - amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

b) la ripartizione dei posti di professore e di ricercatore universitario tra le facoltà, la distribuzione delle borse di studio disponibili tra le aree disciplinari e la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca, tra i professori e i ricercatori che ne hanno fatto domanda;

c) l'approvazione del regolamento generale d'ateneo;

d) l'approvazione del regolamento didattico d'ateneo;

e) la istituzione, su proposta delle facoltà e dei dipartimenti interessati, di strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ordinarie e speciali;

f) ogni altro affare per il quale sia prescritta, o il rettore ritenga opportuna, la deliberazione del senato».

All'art. 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole «corsi di laurea e di indirizzo di laurea, di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corsi di studio».

All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

le lettere *c)* e *d)* del comma 3 sono così sostituite:

«*c)* alla copertura degli insegnamenti attivati, nei modi previsti dalla legge;

d) alla proposta di nomina di studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale al fine di sopperire a particolari esigenze didattiche per lo svolgimento di insegnamenti anche non fondamentali o caratterizzanti, quando non sia possibile provvedervi con professori o ricercatori universitari in servizio, nonché alla proposta di studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per lo svolgimento di corsi integrativi di insegnamento attivati. La materia è disciplinata da appositi regolamenti di Ateneo, in conformità ai principi contenuti nel decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.».

al comma 5 le parole: «i rappresentanti dei ricercatori» sono sostituite dalle seguenti: «i ricercatori».

il comma 8 è così sostituito:

«8. I rappresentanti elettivi del personale tecnico-amministrativo partecipano soltanto alle sedute riguardanti il personale stesso; il capo ufficio della segreteria degli studenti partecipa soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione della didattica.».

All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il preside è eletto tra i professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo della facoltà, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale ed è nominato con decreto del rettore. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, nonché ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che compongono il consiglio di facoltà. Gli elettori sono convocati dal decano della facoltà. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1-7 dell'art. 8 dello statuto.»;

al comma 2 le parole: «i ricercatori confermati» sono sostituite dalle seguenti: «i ricercatori».

L'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle facoltà che comprendono più corsi di studio sono istituiti i rispettivi consigli»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fanno parte dei consigli previsti nel primo comma i professori di ruolo, i supplenti e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti. Alle sedute del consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto con voto consultivo; alle sedute aventi ad oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo, può partecipare, con voto consultivo, su invito del presidente, un rappresentante del personale stesso»;

al comma 3 le parole: «professore di ruolo o fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti; «professore di ruolo, coordinatore,»;

ai commi 4 e 5 la parola: «presidente» è sostituita dalla parola: «coordinatore»;

al comma 6 le parole; «corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corso di studio»;

il comma 7 è così sostituito: «Il regolamento di facoltà stabilisce il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché le modalità per la designazione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2; fissa la durata delle cariche. Il regolamento disciplina, altresì, il funzionamento dei consigli.».

All'art. 25, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «e da ricercatori confermati» sono sostituite dalle seguenti: «e da ricercatori»;

All'Art. 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «delle lauree e dei diplomi» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli di studio»;

All'Art. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole: «della laurea e del diploma» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli di studio», e le parole: «di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «e di corso di studio»;

al comma 2 le parole: «corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corso di studio».

All'art. 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «corsi di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corsi di studio».

All'art. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni previste dal presente statuto e dai connessi regolamenti, ove non sia diversamente disposto, si svolgono con il metodo del voto limitato a due terzi degli eligendi, e comunque non superiore alle tre preferenze. Se la cifra risultante non corrisponde a un numero intero essa viene arrotondata all'unità superiore».

il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste nel presente statuto soltanto se risultano iscritti ad un corso di studio.»;

il comma 5 è così sostituito: «Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento della laurea».

All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono così sostituiti:

«4. Le cariche di membro elettivo del Senato accademico, del consiglio di amministrazione sono incom-

patibili con la carica di coordinatore di consiglio di corso di studio, nonché con la carica di direttore di dipartimento.

5. La carica di Preside di facoltà è incompatibile con la carica di coordinatore di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento, nonché con la carica di membro del consiglio di amministrazione.

6. Le cariche di coordinatore di consiglio di corso di studio sono incompatibili con la carica di direttore di dipartimento.

7. La carica di componente elettivo del CIP dell'Azienda Policlinico è incompatibile con la carica di delegato del rettore, di membro elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nonché con le cariche di coordinatore di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento.

8. La carica di responsabile di un centro di spesa con autonomia di bilancio ordinario o speciale non è compatibile con le altre cariche elettive e con la carica di prorettore vicario e di coordinatore del Collegio dei prorettori.

9. La carica di componente del nucleo di valutazione è incompatibile con le cariche di delegato del rettore, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nonché con le cariche di preside e di coordinatore di consiglio di corso di studio.

10. Gli studenti facenti parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del CSASU non possono far parte di altri organi collegiali dell'ateneo.».

All'art. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «presidente di consiglio di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma universitario» sono sostituite dalle parole: «coordinatore di consiglio di corso di studio.».

All'art. 53, comma unico, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite da: «di corso di studio».

L'art. 56, comma 1, è così sostituito: «1. L'università affida, mediante convenzione, la gestione degli impianti sportivi universitari e l'organizzazione dell'attività sportiva universitaria a un ente pubblico o privato, che garantisca la massima trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione degli impianti stessi, senza alcun onere a carico del bilancio universitario».

Dopo l'art.58 è introdotto il seguente art. 59:

«Art. 59 - Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, previste per il biennio 2004/06, l'elettorato passivo, in deroga al disposto dell'art. 46, comma 4, è esteso agli studenti iscritti al primo anno fuori corso nell'anno accademico 2004-2005».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 20 luglio 2005

Il rettore: TOMASELLO

05A07716

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 27 giugno 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ivo Ivanov, console generale della Repubblica di Bulgaria in Milano».

05A07806

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita del Monte dei Morti, in Mosciano Sant'Angelo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2005, viene estinta la Confraternita del Monte dei Morti, con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07745

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Mosciano Sant'Angelo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07746

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita dei SS. Filippo e Giacomo e Madonna della Cintura, in Campli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2005, viene estinta la Confraternita dei SS. Filippo e Giacomo e Madonna della Cintura, in Campli (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Campli (Teramo).

05A07747

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Concordia Sagittario

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, in Concordia Sagittario (Venezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07748

Riconoscimento civile della estinzione della Congrega di S. Maria del Carmine, in Ravello

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Congrega di S. Maria del Carmine, con sede in Ravello (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07749

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita «Congregazione S. Vitale», in Bagnoli del Trigno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita «Congregazione S. Vitale», con sede in Bagnoli del Trigno (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07750

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Tesero

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Tesero (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07751

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Atri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Atri (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07752

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita di S. Maria del Rosario, in Atri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita di S. Maria del Rosario, con sede in Atri (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07753

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita dei Cinturati, in Atri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita dei Cinturati, con sede in Atri (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07754

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita delle Sacre Stimmate di S. Francesco, in Atri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita delle Sacre Stimmate di S. Francesco, con sede in Atri (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07755

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita di S. Maria degli Angeli, in Civitella del Tronto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita di S. Maria degli Angeli, con sede in Civitella del Tronto (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07756

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Civitella del Tronto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Civitella del Tronto (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07757

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita del SS. Suffragio, in Civitella del Tronto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Suffragio, con sede in Civitella del Tronto (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07758

Riconoscimento civile della estinzione della Confraternita del S. Antonio di Padova, in Mosciano Sant'Angelo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 2005, viene estinta la Confraternita di S. Antonio di Padova, con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A07759

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 luglio 2005

Dollaro USA	1,2093
Yen giapponese	135,91
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,150
Corona danese	7,4591
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68930
Fiorino ungherese	244,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0715
Corona svedese	9,4048
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,935
Franco svizzero	1,5607
Corona islandese	78,32
Corona norvegese	7,8870
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3030
Nuovo Leu romeno	3,5164
Rublo russo	34,6560
Nuova lira turca	1,6102
Dollaro australiano	1,5904
Dollaro canadese	1,4856
Yuan cinese	9,8021
Dollaro di Hong Kong	9,3991
Rupia indonesiana	11857,19
Won sudcoreano	1241,89
Ringgit malese	4,5352
Dollaro neozelandese	1,7697
Peso filippino	67,848
Dollaro di Singapore	2,0100
Baht tailandese	50,385
Rand sudafricano	8,0204

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A07915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Tertium Millennium S.c.r.l.», in Alessandria

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Tertium Millennium S.c.r.l.», con sede in Alessandria, via Pontida n. 12, costituita con rogito notaio Gabei Roberto di Alessandria in data 30 novembre 1996, reportorio n. 171912, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 95005120068, R.E.A. n. 195825 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07717

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Bruni».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 407 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA e BETAMETASONE BRUNI nella forma e confezione: «0,1% - 0,1% crema» tubo 30g.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia (Palermo), corso Basilica Soluntina, 67, c.a.p. 90017, codice fiscale 02656370828.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036264024 (in base 10) 12LQ2S (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.C. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema, (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 0,1% + 0,1% crema tubo 30 g.

A.I.C. n. 036264024 (in base 10) 12LQ2S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036264024 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07734

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biobetaderm»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 408 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BIOBETADERM nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58 - c.a.p. 00165, codice fiscale 07696270581.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036255026 (in base 10) 12LF9L (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036255026 (in base 10) 12LF9L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036255026 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07735

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Batasalgin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 409 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BATASALGIN nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58 - c.a.p. 00165, codice fiscale 03151540584.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036273023 (in base 10) 12LYVZ (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036273023 (in base 10) 12LYVZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036273023 «0,1 % + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07736

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Egerian»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 410 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EGERIAN nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale 08205300588.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036352021 (in base 10) 12PD0P (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetostearilетere 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eriteme solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036255, relativo al farmaco «Biobetaderm» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036352021 (in base 10) 12PD0P (in base 32);

classe di rimborsabilità:«C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036352021 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07738

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e betametasone Pulitzer».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 411 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE PULITZER nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale 03589790587.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036349025 (in base 10) 12P931 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036255, relativo al farmaco «Biobetaderm» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1% - 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036349025 (in base 10) 12P931 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036349025 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07737

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e betametasone Pliva».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 412 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA E BATAMETASONE PLIVA nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via Tranquillo Cremona n. 10 - c.a.p. 20092, codice fiscale 03227750969.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036281020 (in base 10) 12M6PW (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036255, relativo al farmaco «Biobetaderm» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036281020 (in base 10) 12M6PW (in base 32);

classe di rimborsabilità:«C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036281020 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07739

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermabiolene»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 413 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DERMABIOLENE nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273 - c.a.p. 21042, codice fiscale 01192310124.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036277022 (in base 10) 12M2SY (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036255, relativo al farmaco «Biobetaderm» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036277022 (in base 10) 12M2SY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036277022 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07740

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e betametasone Brunifarma».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 414 del 25 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE BRUNIFARMA nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Brunifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia (Palermo), via Maestra La Barbera n. 18 - c.a.p. 90017, codice fiscale 04874220827.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036279026 (in base 10) 12M4RL (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetostearileter e 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036255, relativo al farmaco «Biobetaderm» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036279026 (in base 10) 12M4RL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036279026 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07741

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sterozinil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 415 del 25 luglio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale STEROZINIL nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Euromedical 2000 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nicolò Tartaglia n. 15 - c.a.p. 00197, codice fiscale 05394041007.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036274025 (in base 10) 12LZV9 (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetostearileter e 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036255, relativo al farmaco «Biobetaderm» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036274025 (in base 10) 12LZV9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036274025 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07742

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e betametasone IDI»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 416 del 25 luglio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GENTAMICINA E BETAMETASONE IDI nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: IDI Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Castelli Romani n. 83/85 - c.a.p. 00040, codice fiscale 07271001005.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036280028 (in base 10) 12M5QW (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetostearileter e 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036264, relativo al farmaco «Gentamicina e betametasone Bruni» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036280028 (in base 10) 12M5QW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036280028 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07743

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kamelyn»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 417 del 25 luglio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KAMELYN nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Krugher Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Volturno n. 10/12 - c.a.p. 50019 Italia, codice fiscale 04913660488.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036276020 (in base 10) 12M1TN (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: alcool cetostearilico 7,2 g; macrogol cetostearileter e 1,8 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato monobasico 0,3 g; clorocresolo 0,1 g; acido fosforico 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036264, relativo al farmaco «Gentamicina e betametasone Bruni» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 036276020 (in base 10) 12M1TN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036276020 «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fortipan».

Estratto provvedimento UPC/II/2002 del 5 luglio 2005

Specialità medicinale: FORTIPAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034567014/M - 5 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034567026/M - 5 mg compresse filmrivestite 20 (2×10) compresse in blister;

A.I.C. n. 034567038/M - 5 mg compresse filmrivestite 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034567040/M - 5 mg compresse filmrivestite 84 (6×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034567053/M - 5 mg compresse filmrivestite 140 (10×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034567065/M - 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034567077/M - 30 mg compresse filmrivestite 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034567089/M - 1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034567091/M - 2 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034567103/M - 4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034567115/M - 10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034567127/M - 12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034567139/M - 16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0193/001-003/II/016, SE/H/0193/001-002/II/W015,R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07696

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actonel».

Estratto provvedimento UPC/II/2005 del 5 luglio 2005

Specialità medicinale: ACTONEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034568016/M - 5 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034568028/M - 5 mg compresse filmrivestite 20 (2×10) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568030/M - 5 mg compresse filmrivestite 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568042/M - 5 mg compresse filmrivestite 84 (6×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568055/M - 5 mg compresse filmrivestite 140 (10×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568067/M - 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034568079/M - 30 mg compresse filmrivestite 28 (2×14) compresse in blister;

A.I.C. n. 034568081/M - 1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034568093/M - 2 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034568105/M - 4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034568117/M - 10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034568129/M - 12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al;

A.I.C. n. 034568131/M - 16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0192/001-003/II016, SE/H/0192/001-002/W015, SE/H/0192/001-002/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Aricept».

Estratto provvedimento UPC/II/2010 dell'8 luglio 2005

Specialità medicinale: ARICEPT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033254018/M - 28 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033254020/M - 28 compresse film rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0182/001-002/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: ottimizzazione del processo di umidificazione del granulato durante la produzione, attraverso l'aumento del numero dei litri di acqua usati e l'eliminazione della dissoluzione nei controlli del processo produttivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Memac».

Estratto provvedimento UPC/II/2011 dell'8 luglio 2005

Specialità medicinale: MEMAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033255011 - 28 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033255023 - 28 compresse film rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0182/001-002/W026,W23,w22.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Recombinate».

Estratto provvedimento UPC/II/2012 del 20 luglio 2005

Specialità medicinale: RECOMBINATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028687010/M - 250 u.i. + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687022/M - flacone 500 u.i. + flacone solvente

A.I.C. n. 028687034/M - flacone 1000 u.l. + flacone solvente

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0043/001-003/II/026.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: interruzione di 3 test di rilascio eseguiti durante il rilascio del rAHF concentrato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2014 del 20 luglio 2005

Specialità medicinale: RECOMBINATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028687010/M - flacone 250 u.i. + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687022/M - flacone 500 u.i. + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687034/M - flacone 1000 u.i. + flacone solvente.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0043/001-003/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del range delle specifiche per il contenuto di sodio e calcio sul prodotta finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07707-05A07705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Beriplast P».

Estratto provvedimento UPC/II/2013 del 20 luglio 2005

Specialità medicinale: BERIPLAST P.

Confezioni:

A.I.C. n. 035941018/M - «0,5 ml polveri e solventi per colla di fibrina» polveri (flaconi 1 e 3) + solventi (flaconi 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione;

A.I.C. n. 035941020/M - «1 ml polveri e solventi per colla di fibrina» polveri (flaconi 1 e 3) + solventi (flaconi 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione;

A.I.C. n. 035941032/M - «3 ml polveri e solventi per colla di fibrina» polveri (flaconi 1 e 3) + solventi (flaconi 2 e 4) + set di ricostituzione ed applicazione.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0135/001-003/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta e sostituzione dei controlli in process.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Batrevac».

Estratto provvedimento UPC/II/2015 del 20 luglio 2005

Specialità medicinale: BATREVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035619016/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

A.I.C. n. 035619028/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0169/001/II/022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della stabilimento di produzione del bulk finale del vaccino influenzale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Azatioprina Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2016 del 20 luglio 2005

Specialità medicinale: AZATIOPRINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036292023/M - 50 compresse rivestite con fil in blister PP/AL da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0326/002/II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File del fornitore del principio attivo: Fine Chemicals Corparation Ltd.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Influvac S».

Estratto provvedimento UPC/II/2017 del 20 luglio 2005

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni:

A.I.C. n. 028851133/M - 1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851145/M - 10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della stabilimento di produzione del bulk finale del vaccino influenzale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaqta».

Estratto provvedimento UPC/II/2018 del 20 luglio 2005

Specialità medicinale: VAQTA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033317013/M - adulti 1 siringa 1 ml 50 U;

A.I.C. n. 033317025/M - bambini 1 siringa 0,5 ml 25 U;

A.I.C. n. 033317037/M - 1 siringa preriempita senza ago presaldato da 50U/1 ml;

A.I.C. n. 033317049/M - 1 siringa preriempita senza ago presaldato da 25U/0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0100/001/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: formulazione del Final Bulk in un contenitore della capacità di 700 L. oltre che in quello, già autorizzato, di capacità pari a 250 L.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Niquitin CQ».

Estratto provvedimento UPC/II/2019 del 20 luglio 2005

Specialità medicinale: NIQUITIN CQ.

Confezioni:

A.I.C. n. 034283010/M - 7 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283022/M - 14 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283034/M - 7 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283046/M - 14 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283059/M - 7 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283061/M - 14 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0287/001-003/II/019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione e sostituzione dei controlli - in process con controllo dell'«aspetto».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Siccafluid»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 144 del 12 luglio 2005

Specialità medicinale: SICCAFLUID.

Società: Farmila - Thea Farmaceutici S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Siccafluid» flacone gel oftalmico 10 g 0,25% - A.I.C. n. 033816012/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 22 luglio 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1877 del 28 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2005 n. 118, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07713

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neupogen»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 145 del 13 luglio 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Società: Dompé Biotec S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Neupogen» «30» 1 flaconcino monouso iniettabile 1 ml - A.I.C. n. 028216036/M «48» 1 flaconcino monouso iniettabile 1.6 ml - A.I.C. n. 028216048/M, 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30MU - A.I.C. n. 028216075/M, 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 MU - A.I.C. n. 028216087/M, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 MU - A.I.C. n. 028216099/M, 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 MU - A.I.C. n. 028216101/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 22 luglio 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1883 del 28 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2005, n. 118, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07712

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Humulin»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 147 del 15 luglio 2005

Specialità medicinale: HUMULIN.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'azienda intende adottare, la particolarità dalla specialità in oggetto ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale HUMULIN:

A.I.C. n. 025707011/M - «R» 1 flac. 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707163/M- «U» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707187/M - «30/70» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707201/M - «L» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707225/M - «10/90» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707249/M - «20/80» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707264/M - «40/60» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707276/M - «R» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707288/M - «I» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707290/M - «10/90» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707302/M - «20/80» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707314/M - «30/70» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707326/M - «40/60» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707340/M - «50/50» flac. 10 ml 100 UI/ml;

A.I.C. n. 025707353/M - «I» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707365/M - «R» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707377/M - «10/90» 5 cartucce ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707389/M - «20/80» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707391/M - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707403/M - «40/60» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707415/M - «50/50» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707427/M - «50/50» 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707439/M - «I-JET» 5 penne mono uso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707441/M - «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707454/M - «10/90-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707466/M - «20/80-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707478/M - «30/70-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707480/M - «40/60-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707492/M - «50/50-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml.

Possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 9 settembre 2005, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1965 del 24 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Videx»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 148 del 15 luglio 2005

Specialità medicinale: VIDEX.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale VIDEX 30 capsule gastroresistenti da 125 mg - A.I.C. n. 028341168/M, 30 capsule gastroresistenti da 200 mg - A.I.C. n. 028341170/M, 30 capsule gastroresistenti da 250 mg - A.I.C. n. 028341182/M, 30 capsule gastroresistenti da 400 mg - A.I.C. n. 028341194/M, polvere non tamponata 4 g 1 flacone - A.I.C. n. 028341143/M, 60 compresse masticabili dispersib. 25 mg - A.I.C. n. 028341028/M, 60 compresse masticabili dispersib. 50 mg - A.I.C. n. 028341030/M, 60 compresse masticabili dispersib. 100 mg - A.I.C. n. 028341042/M, 60 compresse masticabili dispersib. 150 mg - A.I.C. n. 028341055/M, polvere non tamponata 2 g 1 flacone - A.I.C. n. 028341131/M, 200 mg 60 compresse masticabili/disperdibili tamponate in flacone - A.I.C. n. 028341156/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 6 settembre 2005 data di scadenza dei sessanta giorni concessi con il provvedimento UPC/II/2000 del 22 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 dell'8 luglio 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07709

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Corixil»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 149 del 15 luglio 2005

Specialità medicinale: CORIXIL.

Società: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Corixil» 28 compresse rivestite in blister - A.I.C. n. 034774024/M e 14 compresse rivestite in blister - A.I.C. n. 034774012/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 5 agosto 2005, data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1842 del 12 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cotareg»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 150 del 15 luglio 2005

Specialità medicinale: COTAREG.

Società: Novartis Farma S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cotareg» 28 compresse rivestite in blister A.I.C. n. 034114025/M e 14 compresse rivestite in blister A.I.C. n. 034114013/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 4 agosto 2005, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1844 del 12 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sabril»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 152 del 20 luglio 2005

Specialità medicinale: SABRIL.

Società: Aventis Pharma S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale SABRIL 500 mg granulato per soluzione orale 50 bustine - A.I.C. n. 027443047/M possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 22 luglio 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1867 del 28 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2005, n. 118, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07711

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Granulokine»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 153

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Società: AMGEN EUROPE B.V.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Granulokine» «30» 1 flacone iniettabile 1 ml - A.I.C. n. 027772033/M, «48» 1 flacone iniettabile 1.6 ml - A.I.C. n. 027772045/M, 1 siringa preriempita da 1 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772072/M, 1 siringa preriempita da 1,6 ml 48MU - A.I.C. n. 027772084, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772096/M, 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772108, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 MU - A.I.C. n. 027772110/M, 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 MU - A.I.C. n. 027772122/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 22 luglio 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1883 del 28 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2005, n. 118, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07715

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501179/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 219,04)*	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 108,57)*	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)*	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)*	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)*	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)*	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 344,93)*	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 234,45)*	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00